


COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento



REGOLAMENTO

PER CONCESSIONE DEL LEGNAME

“USO INTERNO” DA OPERA

E DA ARDERE.

AGGIORNATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DD. 25/03/2024

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DD. 30/08/2018

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto all'uso civico del **legname uso interno** sia **da opera** per la costruzione, la ricostruzione e la manutenzione straordinaria degli edifici che dei **lotti di legna da ardere**.

ART. 2

Legname uso interno da opera

1. Hanno diritto di richiedere l'assegnazione di legname in piedi, ad uso interno da opera, tutti i cittadini che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Carisolo per:
 - a) la costruzione di nuove abitazioni purché le stesse siano destinate a prima abitazione di colui che ha ottenuto dal Comune il permesso di costruire e/o del coniuge e/o dei figli, nella misura massima di mc. 50 netti;
 - b) la ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria di abitazioni esistenti purché destinate a prima abitazione del richiedente, nella misura massima di mc. 50 netti;
 - c) la ricostruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria delle cosiddette "case da mont" nella misura massima di mc. 30 netti.
2. L'assegnazione del legname riferita ai precedenti punti a), b) e c) é subordinata alla presentazione da parte degli aventi diritto di apposita richiesta, **debitamente sottoscritta e presentata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno**, contenente l'esatta indicazione delle particelle fondiari e edificiali oggetto di intervento nonché di un analitico e dettagliato preventivo del legname occorrente, che dovrà tener conto degli scarti di segazione (in misura massima del 30%), e riferito alle seguenti voci: travatura, canteri, listoni, travetti, tavolato ed eventuali travi portanti per poggiosi o per eventuali tamponamenti.
3. Il corrispettivo che deve essere versato dall'avente diritto per l'assegnazione di legname di cui ai precedenti punti a) e b) é stabilito in misura pari al 50% del prezzo fissato dall'Autorità Forestale in sede di assegnazione per i mc. concessi. Qualora in sede di misurazione finale dovessero risultare dei mc. in più rispetto a quelli assegnati sulla parte eccedente viene applicato il prezzo fissato dal Progetto di Taglio in misura pari al 100%.
Il corrispettivo che deve essere versato dall'avente diritto per l'assegnazione di legname di cui al precedente punto c) é stabilito in misura pari al 65% del prezzo fissato dall'Autorità Forestale in sede di assegnazione per i mc. concessi. Qualora in sede di misurazione finale dovessero risultare dei mc. in più rispetto a quelli assegnati sulla parte eccedente viene applicato il prezzo fissato dal Progetto di Taglio in misura pari al 100%.
Il pagamento del legname concesso dovrà avvenire in seguito al ricevimento della relativa fattura, ad avvenuta misurazione da parte dell'Autorità forestale. Nel caso di mancato pagamento, saranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge.
4. Il legname assegnato in piedi dovrà essere tagliato entro la data fissata dall'Autorità Forestale nel Progetto di Taglio.
Nel caso in cui il legname assegnato non venga utilizzato per le finalità di cui al presente articolo, verrà applicato il prezzo previsto nel progetto di taglio dell'Autorità Forestale, maggiorato del 30%.

ART. 3

Legname uso interno da ardere

1. Hanno diritto di richiedere l'assegnazione di un lotto di legna in piedi da ardere i capifamiglia delle famiglie iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Carisolo. Tale assegnazione avverrà a titolo gratuito previa presentazione all'Amministrazione comunale, entro il termine fissato annualmente dalla stessa, di apposita richiesta, corredata da dichiarazione di essere in possesso dei requisiti e di utilizzare stufe o caldaie a legna o caminetti per uso domestico quali strumenti di riscaldamento.
2. La legna così come assegnata **non può essere ceduta ad altri né a titolo gratuito né a titolo oneroso**. Chiunque, contravvenendo al divieto, ceda, a qualsiasi titolo, la legna assegnata non potrà presentare domanda per i **due** anni successivi.
La legna deve essere tagliata entro l'anno di assegnazione. Tuttavia, se per cause di forza maggiore, l'assegnatario fosse impossibilitato al rispetto del termine sopracitato, deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale e concordare con la stessa un nuovo termine.
3. Quantitativi di legna da ardere derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili o comunque resi disponibili potranno essere assegnati ai censiti previa effettuazione di apposito sondaggio informale. In tal caso la legna sarà assegnata a chi avrà indicato il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione, in aumento rispetto al prezzo a base d'asta fissato dall'Amministrazione su indicazione dell'Autorità Forestale.

ART. 4

Abbattimento alberi di proprietà comunale

1. Le richieste di abbattimento di piante radicate su terreni di proprietà comunale, non pregiudizievoli per la pubblica incolumità, devono essere inoltrate in forma scritta.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare, fatte salve le primarie funzioni di protezione idrogeologica e le competenze di merito proprie del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento e dopo aver sentito in merito il Custode Forestale, l'abbattimento di piante di cui al precedente comma 1.
3. Il Custode Forestale individua gli alberi da abbattere, in riferimento alla collocazione spaziale e al loro numero.
4. In corrispondenza di ciascuna realtà edificiale o fondiaria, l'Amministrazione comunale non accoglie e non evade richieste reiterate con frequenza inferiore a 10 anni.
5. L'autorizzazione all'abbattimento delle piante decade qualora dopo un anno dal suo rilascio, gli alberi non siano stati rimossi. Il richiedente potrà presentare una successiva domanda.
6. Il richiedente provvede alle operazioni di abbattimento, allestimento, esbosco ed accatastamento delle piante autorizzate, assumendone completamente il relativo onere nonché ogni responsabilità al riguardo.

7. Il prezzo di cessione sarà quello fissato dall'Autorità Forestale in sede di assegnazione, maggiorato del 35%.

ART. 5

Disposizioni speciali

1. Per garantire il diritto di legnatico da ardere ai censiti ultrasettantacinquenni, l'Amministrazione Comunale valuterà annualmente la possibilità di distribuire per ogni nucleo familiare un quantitativo di circa 6 quintali di legna da ardere in stele poste nei pressi delle abitazioni degli stessi. Alla Giunta comunale, sentito il consigliere o assessore delegato, spetteranno la definizione delle procedure di assegnazione e di valutazione dei quantitativi messi a disposizione annualmente.
- 1bis. Lo stesso diritto di legnatico da ardere è riservato anche ai nuclei familiari in cui siano presenti soggetti con disabilità grave o portatori di handicap indipendentemente dall'età, con invalidità risultante da apposita documentazione rilasciata dall'autorità competente.
2. Ai fini della presente disposizione per aventi diritto si intendono: i soggetti residenti i quali abbiano raggiunto i 75 anni d'età o li compiano nell'anno di riferimento per l'assegnazione della legna da ardere, i soggetti con disabilità grave o portatori di handicap indipendentemente dall'età, con invalidità risultante da apposita documentazione rilasciata dall'autorità competente, i quali tutti, entro i termini stabiliti annualmente dalla Giunta comunale, abbiano presentato apposita domanda di assegnazione, corredata da dichiarazione di essere in possesso dei requisiti e di utilizzare stufe o caldaie a legna o caminetti per uso domestico quali strumenti di riscaldamento, nonché dichiarazione di destinazione ad uso strettamente personale della legna assegnata, con divieto di cessione a terzi.
3. Chi contravverrà al divieto di cessione ad altri della legna assegnata, sia a titolo oneroso che gratuito, incorrerà nel divieto di presentare richiesta di assegnazione nei due anni successivi.